



**Relazione al Progetto di Legge Qualificata
"Valorizzazione della rappresentanza della minoranza consiliare"**

Il ruolo delle opposizioni è valorizzato in numerosi paesi, essendo esse non una presenza accessoria durante i lavori parlamentari, ma un indispensabile completamento istituzionale. Non vi è democrazia se non attraverso la trasparenza degli atti e il controllo sugli stessi da parte della minoranza.

A San Marino il ruolo delle opposizioni è stato gradualmente svilito nel tempo, fino a divenire un contrappeso teorico, che non può essere in grado di svolgere un controllo democratico sulle scelte della maggioranza.

La particolarità del sistema istituzionale sammarinese non aiuta di certo a ristabilire la centralità democratica del ruolo delle opposizioni: la non professionalità della politica fa sì che solamente la maggioranza possa beneficiare del contributo fattivo di politici stipendiati a tempo pieno, i Segretari di Stato, e di staff tecnici a loro volta stipendiati con il denaro pubblico. Le opposizioni, invece, non beneficiano di alcuno strumento per garantire una vigilanza a tempo pieno, e questo si può riflettere in una deriva che potrebbe condurre a stravolgimenti dei normali processi democratici, come in più occasioni accaduto in passato.

Per ovviare -in parte e certamente non in modo risolutivo- alla disparità di condizioni tra le maggioranze e le minoranze, questa legge assegna alle opposizioni la presidenza di ogni commissione nella quale siano previste nomine da parte del Consiglio Grande e Generale, per garantire quantomeno il rispetto delle tempistiche di discussione delle leggi depositate dalle opposizioni, nonché per garantire la supervisione terza in organismi nevralgici.

La legge distingue tra i diversi tipi di organismo.

Per quanto attiene alle commissioni consiliari permanenti, si stabilisce che siano sempre presiedute da un membro della minoranza.

All'articolo 4 si pone invece una distinzione all'interno degli organismi in cui siedono membri del Consiglio Grande e Generale, tra gli organismi presieduti da membri della minoranza e organismi che invece, per motivi di opportunità e operatività del governo, continuano a venir presieduti in base alle indicazioni delle rispettive leggi istitutive.

L'articolo 5 riguarda gli organismi in cui sono presenti membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che non siano membri del Consiglio stesso.

Si stabilisce che siano presieduti da membri della minoranza le sole commissioni la cui durata è legata a quella della legislatura, che prevedano, in base alle norme istitutive, la nomina di membri da parte della minoranza e che non siano presieduti, sempre a norma delle leggi istitutive, da membri non indicati dal Consiglio Grande e Generale.


Non è prevista alcuna modifica per le presidenze degli organismi la cui durata non è legata a quella della legislatura, in quanto non direttamente attinenti alle forze rappresentate di legislatura in legislatura in aula consiliare.

Con l'articolo 6 si sancisce una prassi che negli ultimi anni non è stata seguita, ovvero che le nomine spettanti ai membri della minoranza debbano venir eletti solamente con il voto della minoranza.

Quando una legge stabilisce che delle nomine spettino alla minoranza, infatti, esse non possono venir accolte con il voto determinante della maggioranza, a patto che non si voglia favorire una pratica tramite cui anche le nomine attinenti alla minoranza vengano accolto solo se "gradite" alla maggioranza di turno.

Per questo motivo viene stabilito il principio per cui le votazioni spettanti a una sola parte dell'arco consiliare vengano votate unicamente da quell'arco.

Movimento RETE

 Davide Tonello:  
Sauro G. di:   

Movimento Democratico San Marino Insieme

